

Original

Avv. Angelo Coppola

Via Guglielmo Marconi, 3
80036 - Palma Campania (Na)
Tel & Fax 0815106156 - 3475223644



**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

Ricorso

Per:

1. Acanfora Domenico (CNFDNC92A18H703B), nato a Salerno il 18.01.1992;
2. Agerola Rosa (GRLRSO67P54F839K), nata a Napoli il 14.9.1967;
3. Ambrosio Angelo (MBRNGL70A04G190F), nato ad Ottaviano (Na) il 4.1.1970;
4. Ambrosio Donatella (BRDTL79B41H931M), nata a S. Giuseppe Ves.no (Na) il 1.2.1979;
5. Ambrosio Loredana (MBRLDN73E65H931H), nata a S. Giuseppe Ves.no il 25.5.1973;
6. Ambrosio Rosanna (MBRRNN70R68H931C), nata a S. Giuseppe Ves.no (Na) il 28.10.1970;
7. Arentino Biagio (RNTBGI82A03A509S), nato ad Avellino il 3.1.1982;
8. Aronica Angelo (RNCNGL81M31E573H), nato a Licata (Ag) il 31.8.1981;
9. Ascolese Angelo Raffaele (SCLNLR89M10H931B), nato a S. Giuseppe Ves.no il 10.8.1989;
10. Ascolese Francesco Salvatore (SCLFNC91D13H931J), nato a S. Giuseppe Ves.no il 13.4.1991;
10. Auricchio Rosa (RCCRSO86T69F912A), nata a Nocera Inferiore (Sa) il 29.12.1986;
12. Avino Luigia (VNALGU80E42L259T), nata a Torre del Greco il 2.5.1980;
13. Barbatì Tonia (BRBTNO79B51A509F), nata ad Avellino l'11.2.1979;
14. Benetton Chiara (BNTCHR88R42G224Z), nata a Padova il 2.10.1988;
15. Boccia Egidio Stefano (BCCGST79T27Z112E), nata a Essen (D) il 27.12.1979;
16. Bove Valentina (BVOVNT84B46G795X), nata a Pollena Trocchia (Na) il 6.2.1984;
17. Buonocore Valeria (BNCVLR90A45L845Q), nata a Vico Equese il 5.1.1990;
18. Busiello Domenico (BSLDNC86E16C495A), nato a Cercola (Na) il 16.5.1986;
19. Campopiano Gaetano (CMPGTN74H27B963P), nato a Caserta il 27.6.1974;
20. Capolongo Antonio (CPLNTN69P06G812H), nato a Pomigliano D'Arco (Na) il 6.9.1969;
21. Caprio Natascia (CPRNSC80E70G795G), nata a Pollena Trocchia il 30.05.1980;
22. Carbone Camilla (CRBCLL85H62Z129J), nata a Foesani (Romania) il 22.06.1985;
23. Carillo Luisa (CRLLSU84M46H860G), nata a San Gennaro Ves.no il 06.08.1984;
24. Caserta Fabio (CSRFBA81E23B963F) nato a Caserta il 23.05.1981;
25. Cavallaro Pasquale (CVLPQL90P14I438Y) nato a Scafati (Sa) 14.09.1990;
26. Cavallo Bernadette (CVLBNO86B54H703U), nata a Salerno il 14.02.1986;
27. Cinque Antonio (CNQNTN78E19F924B), nato a Nola il 19.05.1978;
28. Colacrai Stefania (CLCSFN73D67C245J), nata a Castelpagano (BN) il 27.04.1973;
29. Corvino Anna (CRVYNA82A50F912V), nata a Nocera Inferiore il 10.01.1982;
30. Corvino Stefano (CRVFNB84B12F912H), nato a Nocera Inferiore (Sa) il 12.02.1984;
31. Cota Giuseppe (CTOGPP84E11D643R), nato a Foggia l'11.5.1984;
32. D'Ambrosio Dario (DMBDRA87S10G813Z), nato a Pompei (Na) il 10.11.1987;
33. D'Amore Marco (DMRMRC75A02F839V), nato a Napoli il 2.1.1975;
34. D'Angiolella Michela (DNGMHL84H42F839Q), nata a Napoli il 2.06.1984;
35. D'Avino Giuseppina (DVNGPP86P70H860L), nata a S. Gennaro Vesuviano il 30.09.1986;
36. De Lorenzo Luigi (DLRLGU78L13C129E), nato a Castellammare di Stabia il 13.07.1987;
37. De Rosa Vincenzo (DRSVCN79L03F839E), nato a Napoli il 3.07.1979;
38. De Stavola Antonio (DSTNTN80D23B715Q), nato a Capua (Ce) il 23.4.1980;
39. De Stefano Barbato (DSTBBT79B04I073N), nato a S. Paolo Bel Sito (Na) il 04.02.1979;
40. Della Rovere Valentina (DLLVNT84E46D122N), nata a Crotone il 06.05.1984;
41. Delle Cave Roberta (DLLRRT84C59A509Y), nata ad Avellino il 19.03.1984;
42. Di Domenico Rosa (DDMRSO79B44H931L), nata a San Giuseppe Vesuviano il 04.02.1979;
43. Di Fiore Assunta (DFRSNT87L69C495L) nata a Cercola il 29.07.1987;
44. Di Lauro Pasquale (DLRPQL84A28F839V) nato a Napoli il 28.01.1984;
45. Di Leva Gaetana (DLVGTN87P45L245K) nata a Torre Annunziata il 5.09.1987;
46. Donnarumma Carolina (DNNCLN83D48G230W) nata a Pagani l'8.04.1983

A

47. Dragonetti Marta (DRGMRT80D67A509F) nata ad Avellino il 27.04.1980
48. Esposito Raffaella (SPSRFL77H51F912C) nata a Nocera Inferiore il 11.06.1977
49. Esposito Roberta (SPSRRT94E64H860J) nata a San Gennaro Vesuviano il 24.05.1994
50. Farina Francesco (FRNFNC82P18E230G) nato a Pagani il 18.09.1982
51. Feola Ilaria (FLELRI81P61G795E) nata a Pollena Trocchia (NA) il 21.09.1981
52. Ferrante Luisa (FRRLSU78M41F924J) nata a Nola (NA) il 01.08.1978
53. Ferrante Mafalda (FRRMLD92E47A509O) nata ad Avellino il 07.05.1992
54. Ferrara Mauro (FRRMRA90M30F924I) nato a Nola (NA) il 30.08.1990
55. Finaldi Monica (FNLMNC82M64L259E) nata a Torre del Greco (NA) il 24.08.1982
56. Fiore Claudia (FRICLD83H54F839D) nata a Napoli il 14.06.1983
57. Foglia Anna (FGLNNA87T56F924X) nata a Nola (NA) il 16.12.1987
58. Garofalo Luca (GRFLCU85R14L628O) nato a Vallo della Lucania (SA) il 14.10.1985
59. Giordano Giovanni (GRDGNN78S14H931A) nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 14.11.1978
60. Giugliano Luisa (GGLLSU84L50C351L) nata a Catania il 10.07.1984
61. Giugliano Salvatore (GGLSVT89D16H860A) nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 16.04.1989
62. Iervolino Alberto (RVLLRT78R23F839F) nato a Napoli il 23.10.1978
63. La Marca Antonio Rosario (LMRNNR88P02H931K) nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 02.09.1988
64. Lamberti Luigi (LMBLGU75C03F839O) nato a Napoli il 03.03.1975
65. Langella Filomena Maria (LNGFMN82E57H931V) nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 17.05.1982
66. Lauri Rosa (LRARSO64H50G283D) nata a Palma Campania (NA) il 10.06.1964
67. Maiorino Felice (MRNFLC84R13G230Q) nato a Pagani (SA) il 13.10.1984
68. Malinconico Sonia (MLNSNO89L52A509V) nata ad Avellino il 12.07.1989
69. Mantelli Ilaria (MNTLR91C54F799J) nata a Mugnano di Napoli (NA) il 14.03.1991
70. Manzi Luigi (MNZLGU95P26G813X) nato a Pompei (NA) il 26.09.1995
71. Mauro Carmen (MRACMN86M67F924Q) nata a Nola (NA) il 27.08.1986
72. Mauro Luisa (MRALSU83R62H931V) nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 22.10.1983
73. Merola Luisana (MRLLSN87A48B963U) nata a Caserta il 08.06.1987
74. Moccia Giuseppe (MCCGPP91T17H860G) nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 17.12.1991
75. Molinari Gennaro (MLNGNR64P04L245A) nato a Torre Annunziata (NA) il 04.09.1964
76. Notaro Emanuele (NTRMNL94C25F839B) nato a Napoli il 25.03.1994
77. Nunziata Maria Assunta (NNZMSS69B45H860Q) nata a San Gennaro Vesuviano (NA) il 5.02.1969
78. Nunziata Rega Giuseppe (NNZGPP90B04I438T) nato a Sarno il 4.02.1990
79. Olimpo Navarra Gerardo (LMPGRD85E31I720W) nato a Siano (SA) il 31.05.1985
80. Palma Rita (PLMRT186C42L219S) nata a Torino il 02.03.1986
81. Parisi Anna Stella (PRSNST83L66I438G) nata a Sarno il 26.07.1983
82. Parisi Katia (PRSKTA80B50I690K) nata a Sesto San Giovanni (MI) il 10.02.1980
83. Parisi Tommaso (PRSTMS88C28F912Q) nato a Nocera Inferiore (SA) il 28.03.1988
84. Perillo Alessandro (PRLLSN91T10C129T) nato a Castellammare di Stabia (NA) il 10.12.1991
85. Picciafoco Dania (PCCDNA86M56F839O) nata a Napoli il 16.08.1986
86. Pizzi Antonio (PZZNTN94P19H985I) nato a San Marco in Lamis (FG) il 19.09.1994
87. Ponticello Angelo (PNTNGL82M31A512A) nato a Aversa il 31.08.1982
88. Pontone Raffaele (PNTRFL64B15C259H) nato a Castel san Giorgio (Sa) il 15.2.1964;
89. Posillico Giovanna (PSLGNN88E71H834P), nata a San Felice a Cancelli (Ce) il 31.05.1988 ;
90. Prisco Angelo (PRSNGL85R31H931H), nato a S. Giuseppe Ves.no il 31.10.1985;
91. Prisco Antonio (PRSNTN87H17H931I), nato a S. Giuseppe Ves.no il 17.6.1987;
92. Rastiello Carmina (RSTCMN85P60H931I), nata a S. Giuseppe Ves.no il 20.9.1985;
93. Rega Luigi (RGELGU84H25I438H), nato a Sarno (Sa) il 25.6.1984;
94. Simonetti Anna Caterina (SMNNCT88H41I438M), nata a Sarno (Sa) il 1.6.1988;
95. Sodano Ilaria (SDNLRI81T70C495H), nata a Cercola (Na) il 30.12.1981;
96. Solombrino Giuseppe (SLMGPP83L20H931V), nato a S. Giuseppe Ves.no il 20.7.1983;
97. Tuccillo Andrea (TCCNDR95E31H931X), nato a S. Giuseppe Ves.no il 31.5.1995;
98. Tuccillo Antonio (TCCNTN95E31H931A), nato a S. Giuseppe Ves.no il 31.5.1995;
98. Vacchiano Pellegrino (VCCPLG71B07H433Z), nato a Roccarainola (Na) il 7.2.1971;
100. Veneruso Teresa Stefania (VNRTSS86B45G813Z), nata a Pompei il 5.2.1986;
101. Vergati Alfonso (VRGLNS78A06L109I), nato a Terlizzi (BA) il 6.1.1978;
102. Vianello Andrea (VNLNDR64B01L736Z), nato a Venezia il 1.2.1964;
103. Vincenti Luisa (VNCLSV90S54F912U), nata a Nocera Inferiore (Sa) il 14.11.1990;

104. Vitiello Rossella (VTLRSL83T41F839F), nata a Napoli il 1.12.1983;
105. Vitiello Valentina (VTLVNT88S70F839G), nata a Napoli il 30.11.1988;
106. Zilli Andrea (ZLLNDR90B08L483U), nato ad Udine l'8.2.1990:

TUTTI

elett.te dom.ti in Palma Campania alla Via Marconi, 3, presso lo studio dell'Avv. Angelo COPPOLA (C.F.: CPPNGL67D24I073V), che, nel rappresentarli e difenderli, unitamente all'Avv. Giovanna SARNACCHIARO (C.F.: SRNGNN66P56C495J), in virtù dei mandati congiunti materialmente al presente atto (tanto da costituirne parte integrante), dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o avvisi dalla Segreteria dell'adito Tribunale a mezzo fax al nr.0815106156 e/o a mezzo e-mail all'indirizzo di posta certificata: avvocatoangelocoppola@pec.it;

ricorrenti

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** Scientifica, in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to *ope legis* in Roma alla Via dei Portoghesi, 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp.ta e difende;

nonché

MIUR - Uffici Scolastici Regionali di tutt'Italia, in persona dei loro rispettivi Direttori Generali p.t., tutti elett.te dom.ti *ope legis* in Roma alla Via dei Portoghesi, 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che li rapp.ta e difende;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dei Bandi di Concorso emanati il 23.2.2016 con Decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR nn.105, 106 e 107, relativi al "concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo

grado", con riferimento ai requisiti di ammissione riguardanti sia gli aspiranti concorrenti in possesso del titolo di studio (laurea) che quelli con diploma, di cui agli allegati A e B dei bandi medesimi e con riferimento, altresì, alla norma degli stessi che stabilisce che i candidati possano presentare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanze *on line*, laddove le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione;

nonché

per il riconoscimento in via cautelare inaudita altera parte

del diritto dei ricorrenti, laureati e diplomati (insegnati tecnico - pratici) di essere ammessi alla procedura di preselezione prevista all'art.4, punto 3, dei bandi impugnati, ai fini dell'ammissione alle prove scritte

FATTO

In data 23 febbraio 2016 sono stati pubblicati in G.U. i bandi del concorso pubblico per titoli ed esami per complessivi 63.211 posti di docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nella scuola pubblica.

I ricorrenti tutti, in possesso, taluni, di laurea magistrale, ed altri, di diploma di scuola media superiore, appartengono, invero, a categorie escluse sulla base dei requisiti indicati agli artt. 3 dei DD.DD.GG 23/02/2016 nn.105,106 e 107, perché privi di abilitativo. Per tale motivo gli stessi non hanno avuto modo di presentare domanda di partecipazione al concorso attraverso istanza POLIS, come disposto dal c. 3 art. 4 DD.DD.GG 23/02/2016 nn.105,106 e 107, in quanto il suddetto sistema, raggiungibile attraverso la piattaforma ministeriale <Istanze on line>, non ha consentito ai deducenti di poter accedere al *form* di compilazione e presentazione della domanda.

Hanno, tuttavia, i ricorrenti, nelle loro rispettive e spiegate qualità, ugualmente inoltrato domanda di partecipazione alla procedura di selezione indetta con i richiamati DD.DD.GG., chiedendo con lett. racc. a/r, spedite tutte entro il 30.3.2016, al MIUR ed all'USR di riferimento l'ammissione ad essa in quanto in possesso di titolo d'accesso per le classi messe a concorso.

La scelta operata dal MIUR di tacitare le aspettative di coloro che, come i ricorrenti, hanno pieno titolo a concorrere all'assegnazione del ruolo di docente è illegittima per i seguenti

MOTIVI

1. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* E DELLA *PAR CONDICIO* FRA CONCORRENTI, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART.3, E 51 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO.

Il bando del concorso di cui è questione prevede, tra i requisiti di ammissione allo stesso, l'esclusivo possesso del titolo abilitante (art. 3, comma 1, dei bandi).

Ad avviso di questa Difesa, tuttavia, il tenore letterale della clausola di bando è irragionevole ed illogico e non sufficientemente esaustivo, prestandosi ad equivoci interpretativi superabili grazie all'operatività del principio, vigente nel nostro ordinamento, del *favor participationis*.

Secondo l'invocato principio la P.A., nei procedimenti che comportano il rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, ha l'obbligo di favorire la massima partecipazione, con la conseguenza che l'ammissione non può essere limitata da discriminazioni, le quali non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste dalla legge. La Costituzione, a sua volta, assicura

tutela al diritto alla formazione ed all'elevazione professionale dei lavoratori, quali peculiari aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi 1, 2, Cost.), nonché al diritto funzionale di tutti i cittadini di accedere ai posti di pubblico impiego in condizioni di eguaglianza, secondo i principi stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.). Sotto quest'ultimo profilo, l'Amministrazione ha l'obbligo di porre in essere norme e prassi tese a favorire il massimo accesso all'impiego pubblico, senza introdurre discriminazioni limitative prive di una seria *ratio* giustificativa. Ration per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e **le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del *favor participationis***. (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione III quater, 11 settembre 2008 n. 8266).

Nel caso in esame, è dirimente il rilievo, ai fini di una lettura del bando che tenga conto degli assunti sopra enucleati, che il conseguimento del P.A.S. e del T.F.A. non sia altro che un ulteriore requisito di ammissione al concorso 2016 rispetto a quello base rappresentato dal possesso di titolo di laurea magistrale e/o diploma. La prescrizione di bando, così intesa, ha, peraltro, una sua logica: consente di cumulare più titoli in capo ad uno stesso soggetto partecipante (titolo di studio + abilitazione) da poter *spendere* in occasione della formazione della graduatoria finale del concorso, senza che la mancanza del secondo titolo possa determinare l'esclusione dalla partecipazione al concorso medesimo. Correttamente, pertanto, il bando avrebbe dovuto ai laureati ed ai diplomati abilitati riservare *esclusivamente* un trattamento diverso in tema di attribuzione di punteggi (così come, del resto, paventato dal comma 114 della Legge sulla Buona Scuola L.n.107/2015), ovvero riservare loro una quota dei posti messi a concorso; il tutto, però, con riferimento al

momento conclusivo della procedura selettiva, dove è in giuoco la **sola** immissione in ruolo del candidato, e non invece all'ammissione al concorso medesimo.

Pertanto, in assenza di ulteriori specificazioni indicate dal bando a pena di nullità, occorre interpretare la clausola della *lex specialis* in esame secondo il principio del *favor participationis*, che porta a ritenere, anche in base ad un *criterio di proporzionalità*, che la clausola di cui all'art. 3 cit. dei concorsi *de quibus* debba essere interpretata attribuendo il significato più idoneo ad assicurare la massima partecipazione, **anche in funzione dello specifico interesse della P.A. all'individuazione dei meritevoli attraverso il più ampio confronto concorrenziale**, evitando un'applicazione rigidamente formalistica della normativa. In questo contesto, si inseriscono, con indubbi riflessi anche nel caso in esame, i principi dettati dall'On. Tribunale adito, che con la sentenza 5011/2014 ha ritenuto che per partecipare al concorso per presidi possa essere ritenuto valido anche il periodo di precariato perché equivalente a quello svolto dai colleghi di ruolo. In pratica, i giudici hanno appurato che il servizio prestato da precario o post-ruolo vada considerato allo stesso modo: esattamente come avviene con i titoli accademici di accesso. Tale interpretazione è stata ribadita da un'altra sentenza del Tar Lazio, la n. 9729 del 16 settembre 2014, la quale ha stabilito che il servizio pre-ruolo debba essere valutato come quello di ruolo, seguendo, per l'appunto, quanto statuito dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza Mascolo.

Limitare agli abilitati l'accesso alla selezione pubblica per diventare docenti è, dunque, illegittimo. Perché, se è vero che ciò è previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il cosiddetto Testo Unico della Scuola, a partire dall'articolo 399, è altrettanto vero che tale disposizione è stata superata già nel "concorso" del 1999: una sentenza del Consiglio di Stato, infatti, stabilì che potevano partecipare

anche tutti i laureati sino all'emanazione del bando di concorso. E tale pronunciamento, favorevole al libero accesso di coloro che sono in possesso del regolare titolo accademico richiesto per l'accesso al concorso, è stata di recente ribadita, sempre dal Consiglio di Stato attraverso la sentenza 15/2015, in occasione dell'ultimo concorso a cattedre con D.D.G. per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012. Che, non a caso, è stato aperto a tutti i laureati.

Per altro verso, limitare l'accesso al concorso solo agli abilitati, si viola, ancora una volta il principio dell'affidamento, di coloro che, cioè, che, avendo svolto un percorso accademico con il preciso scopo di diventare insegnante ha fatto affidamento nelle procedure, come sino ad oggi adottate dall'amministrazione pubblica.

2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO EX ART.3, COMMA 1, COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.2 DEL D.M. INTERMINISTERIALE N.460/98.

Per altro verso, i bandi di concorso impugnati presentano un ulteriore punto critico, rappresentato dal contrasto, ovvero dalla mancata operatività della c.d. clausola di salvaguardia, di cui all'art.2 del Decreto interministeriale 24/11/1998, 460.

Questa disposizione prevede che, per il primo concorso a cattedra che sarebbe stato bandito dopo il 2002, coloro che avessero conseguito un titolo di laurea o un diploma presso le accademie delle belle arti, i conservatori, gli ISEF, gli istituti per le industrie artistiche e musicali, potessero partecipare al concorso senza abilitazione.

Fatto sta che per i laureati e i diplomati sopra indicati non è stata applicata tale norma di salvaguardia, determinando un'iniqua disparità tra i beneficiari ammessi al concorso del 2012 e gli esclusi del 2016, considerato che il primo concorso successivo al 1° maggio 2002 è stato quello dell'anno 2012, e che quest'ultimo è

stato indetto per un numero limitato di regioni e di classi di concorso. Nel 2012, infatti, in alcune regioni d'Italia determinate classi di concorso furono escluse dalla procedura concorsuale. Va, inoltre, aggiunto che per le nuove classi di concorso non c'è mai stato un corso di abilitazione e che in relazione a queste i laureati o i diplomati ITP, soprattutto di più giovane età, non hanno mai avuto modo di essere abilitati **perché è stato strutturalmente impossibile**. L'ultimo TFA (II° Ciclo), infatti, è stato indetto a maggio del 2014, con le vecchie classi di concorso e per un numero limitato di esse. **Paradossale, poi, la situazione in cui si trovano gli ITP (insegnati tecnico pratici), per i quali il Ministero resistente non ha mai consentito ad alcuno di partecipare ad alcun percorso formativo e/o abilitante, ad eccezione dei Diplomati Geometri**

Di qui, la richiesta di applicazione estensiva, previa declaratoria di illegittimità del bando di concorso impugnato (art. 3 cit.), per **tutti i laureati non abilitati/diplomati ITP** della clausola di salvaguardia, come sopra *attualizzata*, rispetto a quelle classi di concorso escluse in talune Regioni dal concorso del 2012, ma previste nel concorso del 2016, ovvero non previste nel concorso 2012 anche perché talune istituite per la prima volta con il DPR n. 19 del 14.02.2016, per le quali si eccepisce, tra l'altro, **l'impossibilità oggettiva del conseguimento del titolo abilitativo**. La *ratio* sottesa alla clausola di salvaguardia è quella di applicare tale deroga al primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale (e non certo dopo quattordici anni!), e pertanto, la mancata previsione di tale clausola all'interno del bando del concorso 2016 determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno beneficiato della clausola di salvaguardia ammessi al concorso a cattedre 2012 (comma 3, art. 2 D.D.G. 82/2012), e gli esclusi dal concorso 2016, che sono stati impossibilitati a partecipare all'ultimo concorso.

Invero, l'operatività di tale clausola è stata già positivamente apprezzata dall'On. Tribunale adito che con alcuni arresti (v., sentenze Sezione Terza Bis n. 11078/2013 e n. 11697/2014) ha stabilito che gli esclusi dal concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado, indetto con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ovvero i laureati dopo l'anno accademico 2002/2003 privi di abilitazione all'insegnamento, in seguito all'impugnazione del bando, ottenessero il riconoscimento ad essere ammessi legittimamente alla procedura selettiva. I Giudici Amministrativi hanno, infatti, ritenuto che tale clausola escludente, fosse illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge, anche da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento tra i candidati che avevano conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003 (ammessi al concorso a cattedre 2012), e coloro che, invece, l'avessero conseguita negli anni successivi. La predetta disparità di trattamento, inoltre, risulta essere ulteriormente confermata dalle vicende occorse ai percorsi abilitanti nel periodo successivo al 2003. Ragionamento rafforzato dal fatto che le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS), attivate a partire dall'anno accademico 1999-2000, erano state sospese da una disposizione normativa a partire dall'anno accademico 2008-2009, per essere sostituite a decorrere dall'anno 2011-2012 dai Tirocini Formativi Attivi (TFA), realizzando così un'impossibilità oggettiva al conseguimento dell'abilitazione per il periodo compreso tra il 2008 ed il 2011. Con la conseguenza che in nessun caso i laureati a decorrere dall'anno accademico 2008-2009 avrebbero potuto conseguire l'abilitazione per espressa previsione legislativa. Sicché, analogamente, la mancata previsione e/o richiamo della clausola di salvaguardia attualizzata di cui all'art. 2 del D.M. n. 460 del 1998 all'interno del bando di concorso a cattedre dell'anno 2016, realizza inequivocabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno



conseguito la laurea che hanno beneficiato della stessa per la partecipazione al precedente concorso del 2012 e coloro che, invece, hanno conseguito la medesima laurea negli anni accademici successivi.

Ciò che frustra in modo irragionevole, illogico e discriminante, il loro interesse legittimo a partecipare al concorso a cattedre dell'anno 2016.

3. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.4 DEL D.LGS.N. 206/2007. VIOLAZIONE DEL D.M. 30 GENNAIO 1998 N.39 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

A quanto fin ora esposto occorre aggiungere un ulteriore elemento in grado di dimostrare la valenza del titolo di studio posseduto dai ricorrenti.

Secondo il quadro normativo di cui al D.M. 30 gennaio 1998, integrato dai successivi decreti ministeriali, i titoli posseduti dai ricorrenti consentono l'accesso all'insegnamento per una determinata classe di concorsuale, nonché l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per l'individuazione ai fini del conferimento di incarichi temporanei di insegnamento nella scuola pubblica.

Tali titoli di studio (lauree specialistiche o magistrali) rappresentano delle specifiche "qualifiche professionali" come previsto dalla normativa comunitaria. Infatti, la Direttiva 2005/36/CE, recepita ed attuata in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n.206, impone il possesso di idonea "qualifica professionale", al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa.

Invero, i titoli di studio conseguiti in Italia rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi "di qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata". In ambito europeo, i termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non trovano alcun riscontro normativo e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa

dell'Unione Europea. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE, poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. A tal proposito si evidenzia che con D.M. 22/2005 (integrativo del D.M. 39/1998) è stato stabilito che le lauree specialistiche sono titoli di studio validi per l'insegnamento ed hanno conferito in passato ai loro possessori la possibilità di inserirsi nella "Terza Fascia" delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di incarichi temporanei.

In ragione di ciò, gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, fin ora definiti dallo Stato italiano "abilitanti" o di "idoneità", devono ritenersi quali titoli culturali finalizzati solo al conseguimento di una specializzazione o aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa.

4. VIOLAZIONE DELL'ART. CON L'ARTICOLO 35, COMMA 3-BIS, LETTERA A) DEL D.LGS.N.165/2001, NONCHÉ DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE (CLAUSOLA 5, PUNTO 1, DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CONCLUSO IL 18 MARZO 1999, ED AD ESSA ALLEGATO). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO.

Punto critico delle procedure di selezione del personale scolastico impugnate è rappresentato dalla **mancata previsione della riserva del 40% dei posti banditi** ai docenti a tempo determinato, come sono ALCUNI RICORRENTI, che alla data della pubblicazione dei bandi (23.2.2016) abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio presso l'Amministrazione resistente, con ciò violando apertamente quanto stabilito al riguardo dall'art.35, comma 3-bis, lett.a) del D.Lgs.n.165/2001. Più

precisamente l'articolo 1, comma 401, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto il nuovo comma 3-bis all'art. 35 del D.lgs. 165/2001, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando".

Considerato il nuovo dettato normativo, che riserva posti a favore dei precari con almeno 36 mesi di servizio alle dipendenze della P.A., che emana il bando, è di palese evidenza che **il MIUR abbia violato detto precetto.**

Detta violazione risulta essere ancora più grave alla luce dell'intervento legislativo ex comma 131 della L. 107/2015, secondo cui: *"A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non*

possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi".

L'intervento normativo, sopra indicato, è frutto della famosa Sentenza "Mascolo", pubblicata in data 8 settembre 2011, con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel procedimento C-177/10, ha statuito che: *"La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato".*

Pasto che la stabilizzazione dei precari debba essere favorita, e che, pertanto, si rende assolutamente inammissibile l'inapplicabilità del dettato di cui comma 3-bis dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 al concorso 2016, il bando *de quo* è, dunque,

fondatamente impugnato per la mancata osservanza della riserva dei posti in favore dei precari della scuola con almeno 36 mesi di servizio. Un precetto, del resto, ribadito dalla Funzione pubblica, con la Circolare 5/2013, che ha disegnato il quadro normativo entro il quale le PP.AA. si devono muovere dal 2014 per l'assunzione di personale, alla luce delle novità introdotte dal Dl 101/2013.

Sicché, la norma dell'art. 35 cit. si pone come una disposizione di salvaguardia. Essa è diretta ai cc.dd. precari storici, che rimasti nelle Graduatorie ad Esaurimento dopo il fallimentare piano di assunzioni legato alla riforma (l.n.107/2015) sono destinati a rimanere supplenti a vita, se quanto meno non si dia Loro la possibilità di partecipare al concorso 2016, con riserva per essi, che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio, della percentuale di posti prevista dalla legge.

Del resto, non prevedere una riserva di posti a coloro che abbiano svolto più di 36 sei mesi di servizio (e, così, limitarne d fatto l'accesso) costituisce una palese violazione del principio dell'affidamento, posto a tutela dei candidati al ruolo di insegnanti, derivante dalle procedure sino ad oggi adottate dall'amministrazione pubblica. Affidamento, cioè, di tutti quei docenti, come i ricorrenti, che avendo maturato più di tre anni di servizio nella scuola si attendevano da parte del MIUR una risposta di diverso contenuto dalle sollecitazioni comunitarie. Docenti, che hanno al momento solo la certezza che non possono partecipare al concorso indetto con i bandi impugnati. Affidamento, dunque, da parte dei ricorrenti nella scelta obbligata alla quale era (ed è) tenuta la P.A. resistente di favorire (e non impedire) la loro stabilizzazione, per la quale non c'è da fare nulla di straordinario, se non di attuare la norma ribadita dalla Funzione Pubblica nel 2013. Pena la fondatezza, anche sotto questo aspetto, della presente doglianza.



4. ILLEGITTIMITÀ DELL'ART.4, 3° CO, DEI BANDI DI CONCORSO.

I ricorrenti, infine, deducono l'illegittimità dell'art.4, 3°co., dei bandi di concorso, nella parte in cui si prevede che l'inoltro della domanda di ammissione allo stesso avvenga mediante istanze *on line* attraverso il sito internet del Ministero resistente, costringendo tale sistema il candidato, ai fini della validità della domanda, a dichiarare "*di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna*".

I ricorrenti, tuttavia, con il presente gravame contestano proprio i requisiti di ammissione del presente bando di concorso, sicché una aprioristica ed incondizionata accettazione dei medesimi, appare assolutamente illegittima e pregiudizievole degli interessi degli aspiranti.

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto sopra dedotto, il *fumus boni juris* appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora* Codesta Ecc.ma Sezione ha già avuto modo di valutarne la sussistenza, allorquando ha scrutinato le doglienze dei partecipanti al c.d. Concorsone 2012, ordinando l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove preselettive di quella procedura selettiva (v., Ordinanze cautelari nn. 3999/2012 e 4001/12). Del resto, è evidente l'imminenza di un grave e irreparabile pregiudizio per i ricorrenti laddove si consideri che il MIUR fisserà a breve la data di svolgimento della prova preselettiva del concorso per cui è causa.

Il bando oggi impugnato, infatti, prevede, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, il superamento di una prova di preselezione *computer – based*, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale.

E, infatti, la mancata partecipazione a tali prove, determinando la definitiva esclusione del candidato, pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto costituzionalmente garantito all'accesso alla procedura concorsuale.

I ricorrenti, dunque, hanno interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso ed, in particolare, alla procedura preselettiva, ancorché con riserva, in attesa della decisione di merito.

Anche nel bilanciamento dell'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dalla partecipazione dei ricorrenti alle procedure preselettive.

Anzi, è nello stesso interesse dell'Amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione dell'intera procedura concorsuale.

In proposito, si evidenzia che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con Ordinanza 20 dicembre 1999, n.2, ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

E' stato, così, riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito, alla quale il provvedimento cautelare è strutturalmente collegato. Ciò che importa ".....è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dell'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo

a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione degli stessi e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

Con la decisione sopra emarginata, l'Adunanza Plenaria ha precisato come il pregiudizio prospettato alla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

A.S.E. PRESIDENTE

DELLA 3^a SEZ. BIS DEL TAR LAZIO – SEDE DI ROMA – RICHIESTA DI

DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE

Rilevato che il MIUR fisserà a breve la data di svolgimento della prova preselettiva del concorso per cui è causa, e considerato che le date previste dal calendario d'udienza per la trattazione della domanda cautelare sono fissate a cavallo dei mesi di aprile e maggio 2016, appare evidente che la decisione in Camera di Consiglio dell'incidentale domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile, ossia prima dell'inizio del concorso che avverrà con lo svolgimento delle prove preselettive che si terranno tra fine aprile ed inizio maggio 2016.

Pertanto, si rende necessaria la presente richiesta cautelare monocratica ex art.56 c.p.a. ed, all'uopo, si chiede che l'Ill.mo Sig. Presidente, valutata la sussistenza dei

presupposti legittimanti la richiesta, di Voler decretare l'ammissione (anche con riserva) dei ricorrenti alla procedura concorsuale in esame.

Sulla base di quanto sopra, i ricorrenti tutti, con riserva di proporre motivi aggiunti

CONCLUDONO

per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, vinte le spese, oltre al rimborso del contributo unificato versato.

Si deposita il presente atto, corredate dai mandati difensivi rilasciati dai ricorrenti, con proprio fascicolo con ivi i documenti sopra richiamati.

Si dichiara, infine, che, ai fini del pagamento del contributo unificato, il presente giudizio verte in tema di pubblico impiego, ragion per cui lo stesso è da ritenersi fissato nella misura di €. 325,00.

Palma Campania / Roma,

Avv. Giovanna Sarnacchiaro

Avv. Angela Coppola

